



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 DEL 16/02/2024

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: RETI GAS DEL COMUNE: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE, SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI IMPIANTI E GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLA FASE TRANSITORIA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE

- con Convenzione stipulata in data 30.4.1990, il Comune di Curtatone affidava all'Azienda Servizi Municipalizzati di Mantova (ASM), oggi TEA s.p.a., "la realizzazione e la gestione di impianto gas in regime di concessione (...)", per "la durata di anni trenta" decorrenti dalla stipulazione della medesima Convenzione;
- l'art 6 della predetta Convenzione prevedeva che, al termine della concessione, la cessione delle opere realizzate dalla Concessionaria, eccettuate quelle destinate ad essere devolute gratuitamente al Comune (le reti realizzate nei primi quindici anni di durata della concessione, ovvero quelle realizzate con oneri a carico dei privati o del Comune, secondo quanto precisato anche dagli artt. 3 e 4) potesse avere luogo soltanto dietro corresponsione, alla stessa Concessionaria, del prezzo di stima delle suddette opere; per i metanodotti di adduzione e le cabine gas che non fossero ad esclusivo servizio di Curtatone, essendo interconnesse con la rete di Mantova, si prevedeva che questi rimanessero in proprietà della Concessionaria, a fronte del riconoscimento al Comune del valore delle superfici su cui insistessero le cabine;
- per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000, la suddetta Convenzione era oggetto di scadenza anticipata ex lege, al termine del periodo transitorio di cui all'art. 15, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, come successivamente modificato in virtù della l. n. 239/2004 e del d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006;
- tale scadenza anticipata è stata individuata nel 31.12.2010, come da Deliberazione C.C. n. 55 del 22.12.2009 del Comune di Curtatone;
- l'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 stabilisce che, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni soggetti a scadenza anticipata ex lege, "è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 . In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore del servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni e nei contratti (...);

- il diritto al rimborso di cui all'art. 15, comma 5, cit., che TEA s.p.a., quale gestore uscente, ha maturato alla scadenza ex lege non risulta essere stato ancora regolato;
- l'Amministrazione comunale ha infatti proceduto nel 2010 all'affidamento con gara, ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 164/2000, della sola gestione del servizio, non essendo stata in grado di riscattare la proprietà degli impianti dal gestore uscente, T.E.A. s.p.a., dietro pagamento del valore di rimborso dovuto a quest'ultima, né avendo ritenuto, alternativamente, di porre a carico del gestore subentrante tale valore, a fronte del trasferimento allo stesso subentrante dell'impianto appartenente a TEA s.p.a.;
- il Comune ha ritenuto, piuttosto, di assicurarsi la sola disponibilità funzionale dell'impianto dalla proprietaria T.E.A s.p.a., sottoscrivendo con quest'ultima in data 5.4.2011 apposito "contratto di affitto di impianti e relativo materiale mobile e immobile del servizio di distribuzione di gas naturale nel territorio del Comune di Curtatone di proprietà della Società TEA s.p.a." avente repertorio comunale n°8517;
- del predetto contratto era parte integrante la relazione sullo stato di consistenza, citata all'art. 2, mediante la quale venivano puntualmente individuati gli impianti e le reti di proprietà di TEA s.p.a., che venivano messi nella disponibilità del Comune;
- il contratto di affitto aveva durata (12 anni), pari a quella del contratto di servizio stipulato lo stesso giorno 5.4.2011 (ed avente repertorio comunale n°8518) con TEA Sei s.r.l., oggi SEI s.r.l., quale aggiudicataria della gara svolta per l'affidamento della sola gestione del servizio;
- i due contratti, che sono stati sottoscritti in data 11.4.2011 ed hanno durata di anni 12, prevedevano una scadenza contestualmente in data 11.4.2023;
- con atto ricognitorio prot. comunale n. 10753 del 3.5.2021, sottoscritto in data 29.4.2021, il Comune e TEA s.p.a.:
 - hanno effettuato la ricognizione aggiornata dell'impianto di proprietà di TEA s.p.a. e, quindi, redatto in contraddittorio apposito stato di consistenza, allegandolo all'atto ricognitorio;
 - hanno dato concordemente atto e stabilito che detto impianto, così come nuovamente individuato, continui a rimanere nella disponibilità del Comune – sino alla decorrenza della nuova concessione d'ambito – alle medesime condizioni economiche stabilite nel menzionato contratto di affitto, salvo l'obbligo delle parti di adeguare tali condizioni qualora mutassero – eventualmente anche nella ipotetica fase di gestione ope legis successiva alla scadenza – quelle che regolano il rapporto tra il Comune e il Gestore in virtù del contratto di servizio del 5.4.2011;
 - hanno riconosciuto e dato atto, in vista della gara d'ambito, che a TEA s.p.a., in relazione al suddetto impianto di sua proprietà, spetta il valore di rimborso previsto dall'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000, ed inoltre che tale valore sarà corrisposto dal futuro gestore d'ambito, a



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

fronte dell'acquisizione della proprietà dell'impianto stesso (cfr. art. 4, commi 1-2);

- o hanno individuato i criteri applicabili per la determinazione del suddetto valore di rimborso (cfr. art. 4, comma 3);

CONSIDERATO CHE:

- le parti ritengono opportuno introdurre, con effetto a partire dalla contestuale scadenza del contratto di affitto delle reti tra il Comune e TEA e del contratto di servizio tra il Comune e SEI (11.4.2023), una regolamentazione specifica della fase transitoria, finalizzata ad una razionalizzazione dei rapporti economici, anche con parziale modifica di quanto previsto all'art. 3 dell'atto ricognitorio menzionato, che preveda, principalmente:
 1. un adeguamento del canone effettivamente spettante al Comune, in relazione al recente previsto riconoscimento in tariffa di cespiti di proprietà comunale (cfr. nota ARERA prot. n... del...);
 2. la diretta regolazione economica dei rapporti tra Proprietario (TEA) e Gestore dell'impianto (SEI);
 3. la garanzia della perdurante destinazione a pubblico servizio dell'impianto di proprietà di TEA, con disponibilità funzionale dello stesso in capo al Comune e, per esso, in capo al Gestore SEI, sino alla decorrenza della nuova concessione d'ambito;

PRESO ATTO della volontà dell'Ente espressa mediante propria DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 12/02/2024 ADOGGETTO "APPROVAZIONE ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE, SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI IMPIANTI E GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLA FASE TRANSITORIA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE" che ha deliberato

- DI DARE ATTO CHE al protocollo N°0001416/2024 del 13/01/2024 è pervenuta la proposta da parte di SEI srl e TEA spa dell'ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE, SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI IMPIANTI E GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLA FASE TRANSITORIA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.
- DI PROVVEDERE all'approvazione dello schema di accordo inoltrato ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, stante la conformità dei contenuti dello stesso alla volontà e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.
- DI DARE ATTO CHE l'approvazione e la sottoscrizione del protocollo comporta maggiori entrate per l'ente.
- DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di provvedere affinché si possano realizzare gli obiettivi dell'Ente assunti con la presente determinazione.

PRESO ATTO dunque del contenuto dell'Accordo proposto da SEI srl e TEA spa, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e pervenuto al Protocollo N.0001416/2024 del 13/01/2024;

VALUTATA la conformità dei contenuti dell'accordo alla volontà e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale come innanzi riportati;

CONSIDERATO CHE l'approvazione e la sottoscrizione del protocollo comporta maggiori entrate per l'ente;

RAVVISATA per quanto sopra la necessità di provvedere all'approvazione dello schema di accordo trasmesso con protocollo citato, al fine di consentire l'attuazione dei rispettivi obblighi;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 in data 17/07/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 32 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”;

- la delibera di Giunta comunale n. 237 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”;
- la delibera di Giunta comunale n. 238 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”
- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G) - anni 2024-2026;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'art. 151, comma 4, (copertura finanziaria);
- l'art. 153, comma 5, (regolarità contabile);
- l'art. 183 che detta norme in materia d'impegno di spesa;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
2. Di dare atto che l'Amministrazione Comunale mediante propria DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 12/02/2024 ADOGGETTO “APPROVAZIONE ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE, SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI IMPIANTI E GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLA FASE TRANSITORIA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE” che ha deliberato
 - DI DARE ATTO CHE al protocollo N°0001416/2024 del 13/01/2024 è pervenuta la proposta da parte di SEI srl e TEA spa dell'ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE, SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI IMPIANTI E GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLA FASE TRANSITORIA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.
 - DI PROVVEDERE all'approvazione dello schema di accordo inoltrato ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, stante la conformità dei contenuti dello stesso alla volontà e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.
 - DI DARE ATTO CHE l'approvazione e la sottoscrizione del protocollo comporta maggiori entrate per l'ente.
 - DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di provvedere affinché si possano realizzare gli obiettivi dell'Ente assunti con la presente determinazione.
3. DI DARE ATTO CHE al protocollo N°0001416/2024 del 13/01/2024 è pervenuta la proposta da parte di SEI srl e TEA spa dell'ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE, SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI IMPIANTI E GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLA FASE TRANSITORIA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

Pagina 4 di 6 - Det. N. 103 del 16/02/2024

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone”



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

4. DI PROVVEDERE all'approvazione dello schema di accordo inoltrato ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, stante la conformità dei contenuti dello stesso alla volontà e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.
5. DI DARE ATTO CHE l'approvazione e la sottoscrizione del protocollo comporta maggiori entrate per l'ente.
6. Di dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990.
7. Di notificare la presente alla ditta TEA SPA e SEI SRL per opportuna conoscenza.
8. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per opportuna conoscenza.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 DEL 16/02/2024

**OGGETTO: RETI GAS DEL COMUNE: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE, SOGGETTO
PROPRIETARIO DEGLI IMPIANTI E GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS NATURALE NELLA FASE TRANSITORIA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA
DELLA CONCESSIONE**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)